



Corte d'Appello di Venezia

S.Marco 3978 - C.A.P. 30100 - Tel. 041/5217647-644 - FAX 041/5217645

Presidenza

Prot. 9532/2012 - U -

Venezia, 10 ottobre 2012

Oggetto: Nuova normativa in materia di impugnazione delle controversie civili introdotta dall'art. 54 d.lg. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134.

Ai Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini Forensi
del distretto

Loro Sedi

La nuova normativa in materia di impugnazione delle controversie civili, secondo gli scopi enunciati dal legislatore, è volta all'accelerazione del giudizio d'appello mediante l'immediata eliminazione delle impugnazioni che, senza una ragionevole probabilità di accoglimento, gravano sul ruolo rallentando la decisione delle cause per le quali l'appello ha invece una ragionevole probabilità di accoglimento. A tal fine è stata istituita la cosiddetta udienza filtro.

Lo scopo della riforma, nell'attuale situazione che vede continuamente dilatarsi il tempo per la decisione delle cause in appello, è certamente meritorio, come tutto ciò che può contribuire ad una riduzione degli intollerabili tempi di attesa delle decisioni, e quindi merita, a nostro giudizio, tutto l'impegno possibile per il suo raggiungimento.

Al fine di rispondere ai fini della riforma questa Corte si è data una organizzazione che, nel solco della sempre esistita collaborazione nel distretto tra gli attori del processo civile, portiamo a conoscenza dell'Avvocatura nella speranza di contribuire in tal modo ad un suo corretto avvio.

La Corte è giunta alla considerazione:

che - sia per l'espresso riferimento alla prima udienza di trattazione contenuta nell'art. 348-bis, sia per gli scopi enunciati dal legislatore con la riforma, che è volta all'accelerazione del giudizio d'appello - la cosiddetta udienza filtro deve coincidere con la prima udienza di trattazione. Fatta salva, ovviamente, la necessità di regolarizzare la notifica o di integrare il contraddittorio;

che va quindi escluso che la decisione sulla ammissibilità dell'impugnazione, se non per eccezionali e motivate ragioni, possa essere rinviata ad altra udienza o, addirittura, possa dar luogo ad un "subprocedimento" per la valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione

che la necessità di decidere alla prima udienza sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione comporta per la Corte la necessità di esaminare in una camera di consiglio antecedente all'udienza filtro sia l'appello principale che l'eventuale appello incidentale;

che sia opportuno che, ove il collegio ritenga che possano ricorrere le condizioni per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, venga comunicato alle parti che alla prima udienza verranno espressamente invitate a discutere anche sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis e, nel caso non sia ancora pervenuto il fascicolo di primo grado, venga loro chiesta, se necessaria, la produzione all'udienza di copia degli atti del procedimento di primo grado che si ritengono rilevanti (verbale di causa, consulenza d'ufficio, ecc);

all'udienza la Corte dichiarerà con ordinanza inammissibile l'appello oppure fisserà altra udienza per l'ulteriore trattazione, provvedendo - se richiesto - sulla inibitoria.

Vogliate ricevere i miei più cordiali saluti.

Il Presidente della Corte reggente
Vittorio Rossi

